

DETERMINAZIONE N. 09/DAGR/2019

AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI INFORMATICI PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

IL VICE DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE


VISTI:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare il disposto di cui all’art. 1, comma 450, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” (di seguito: Codice);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: “Autorità”) 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019;
- la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2019, 22/2019/A (di seguito: deliberazione 22/2019/A);
- i documenti “Disciplinare di gara” e “Condizioni di contratto”, predisposti dagli Uffici dell’Autorità (*Allegati A e B*).

CONSIDERATO CHE:

- l’Unità Sistemi Informativi della scrivente Direzione dell’Autorità ha rappresentato l’esigenza di procedere all’acquisto di beni accessori consumabili ad integrazione della dotazione informatica dell’Autorità per un importo complessivo massimo stimabile in 7.200,00 euro (oltre I.V.A.);
- la disciplina per la stipula di contratti pubblici, all’attualità, è contenuta nel Codice;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, le stazioni appaltanti - per affidamenti inferiori a 40.000,00 euro - possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta comunque salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di gara;
- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile all’Autorità, prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, occorre far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione dal Ministero dell’economica e delle finanze

1



avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 31, comma 1, del Codice prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, debba essere nominato un Responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 22/2019/A è stato, tra l'altro, disposto che - nelle more dell'individuazione di un nuovo Direttore della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità - il Vicedirettore della medesima Direzione possa temporaneamente assicurare, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, la dovuta supplenza in tutte le attività ed adempimenti di competenza della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere all'acquisto dei beni accessori consumabili ad integrazione della dotazione informatica dell'Autorità nei termini di cui alle Condizioni di contratto;
- la procedura di gara più idonea - al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità dell'Autorità ed il rispetto sia della disposizione contenuta all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dei principi di cui all'articolo 30 del Codice - possa essere individuata in una procedura negoziata effettuata tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito: MEPA) messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.a.;
- sia opportuno prevedere che alla procedura negoziata di cui al precedente alinea, avente CIG Z8F26ECD45, possano partecipare tutti gli operatori economici abilitati al bando MEPA "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Uffici";
- sia conveniente - stante il valore massimo stimato per la fornitura - aggiudicare la procedura di gara, anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del Codice, ovvero all'operatore economico che presenti la migliore offerta dal punto di vista economico nei termini quantitativi ed economici riportati nei documenti "Disciplinare di gara" e "Condizioni di contratto" predisposti dagli Uffici dell'Autorità;

DETERMINA

- 1 di disporre l'avvio di una procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice - finalizzata all'acquisto dei beni accessori consumabili ad integrazione della dotazione informatica dell'Autorità nei termini indicati negli atti di gara;
- 2 di approvare i documenti "Disciplinare di gara" e "Condizioni di contratto", predisposti dagli Uffici dell'Autorità (Allegati A e B);
- 3 di prevedere che la procedura negoziata di cui al precedente punto 1 avvenga sul sistema MEPA mediante la pubblicazione di una richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando MEPA "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e

Macchine per Uffici”;

- 4 di quantificare - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo presunto del valore della fornitura in 7.200,00 euro (oltre I.V.A.);
- 5 di aggiudicare la procedura di gara di cui al precedente punto 1, anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del Codice, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
- 6 di assumere - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - il ruolo di Responsabile unico del procedimento;
- 7 di pubblicare sia il presente provvedimento che gli atti di gara sui siti informatici previsti dal Codice, posticipandone la pubblicazione all'effettivo avvio della procedura di gara stante la necessità, all'attualità, di garantire la riservatezza di informazioni rilevanti ed incidenti sull'andamento del procedimento di gara.

Milano, 29 gennaio 2019

Il Vicedirettore
Massimo Donghi

